

COMUNE DI BARDONECCHIA

REP. 814

(Provincia di Torino)

REPUBBLICA ITALIANA

**OGGETTO: Progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO) - Gara europea a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 del D.Lgs nr.050 del 18 aprile 2016 e s.m.i.).**

**CIG NR.7159545370**

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di ottobre in Bardonecchia e nella Casa del Comune.

Avanti a me Dott.ssa Marcella DI MAURO Segretario Comunale del Comune di Bardonecchia, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97 comma 4 lettera c del D.Lgs 18/08/2000 nr.267, si sono costituiti:

**- da una parte:**

il **Comune di Bardonecchia** con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 - 10052 BARDONECCHIA (TO), rappresentato dal Dott. Ing. Francesco CECCHINI nato a Susa (TO) il 25/12/1973 codice fiscale CCCFNC73T25L013E nella sua qualità Responsabile dell'Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune” o “Stazione Appaltante”) il quale agisce e stipula non in proprio, ma in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta avente codice fiscale nr.86501270010;

**- dall'altra parte:**

la Società **DOPPELMAYR ITALIA S.r.l. a socio unico** con sede con sede in Zona

Industriale, 14 - 39011 LANA (BZ), rappresentata dal Dott. Georg GUFLEER nato a Merano (BZ) il 25/01/1980, codice fiscale GFLGRG80A25F132O, nella sua qualità di Amministratore delegato della Società DOPPELMAYR ITALIA S.r.l. a socio unico (di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Società" o "Affidatario") il quale agisce e stipula non in proprio, ma in nome e per conto e nell'interesse della Società che rappresenta avente P.IVA/C.F. nr.00220070213.

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io, Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.

Di comune accordo, le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

#### **SI PREMETTE**

- che la convenzione rep.nr.778 del 05/08/2015 stipulata fra la Società SITAF S.p.A. ed il Comune di Bardonecchia relativa all'utilizzo dei fondi per gli interventi di compensazione ambientale legati alla realizzazione della galleria di sicurezza del Traforo Autostradale del Frejus comprende, tra gli altri, il finanziamento di € 3.700.000,00 finalizzato alla realizzazione della nuova seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Fregiusia-Plateau";
- che la convenzione rep.nr.807 del 04/07/2017 stipulata fra la Società Colomion S.p.A. ed il Comune di Bardonecchia definisce i rispettivi gli impegni economici ed amministrativi per la realizzazione della nuova seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Fregiusia-Plateau", prevedendo a carico del Comune di Bardonecchia l'onere per la progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative all'impianto con un investimento di € 3.700.000,00 ed a carico della Società Colomion S.p.A. la quota parte di spesa necessaria per la

realizzazione dell'intera opera, per la cui realizzazione è previsto un investimento complessivo di € 6.700.000,00;

- che con deliberazione di Giunta Comunale nr.078 del 20/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi denominati "Realizzazione della nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau" redatto dalla Società Colomion S.p.A. in ottemperanza alla convenzione approvata con deliberazione di C.C. nr.028 del 21/06/2017 e stipulata con rep.nr.807 del 04/07/2017;
- che in data 27/07/2017 si è chiusa la Conferenza dei Servizi definitiva per gli interventi in oggetto e che con determinazione a firma del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Montana Alta Valle Susa nr.024 del 28/07/2017 sono state approvate le risultanze del verbale a cui sono allegati i pareri e le autorizzazioni pervenute dagli enti competenti;
- che con determinazione a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia nr.101 del 26/07/2017 è stata approvata la bozza di bando, nonché la documentazione di gara comprensiva del disciplinare e della relativa modulistica da compilare per l'affidamento della progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico "Fregiusia-Plateau" in Comune di Bardonecchia (TO);
- che con medesima determinazione è stato conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza per l'avvio del procedimento finalizzato all'affidamento della progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico "Fregiusia-Plateau" in Comune di Bardonecchia (TO) mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs nr.050/2016 e delle

- linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1005 del 21 settembre 2016 (linee guida nr.2 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.050);
- che è stata disposta, in base alle indicazioni del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, la pubblicazione del bando di gara relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Fregiusia-Plateau" in Comune di Bardonecchia (TO) mediante procedura aperta sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, nonché sui siti internet istituzionali del Comune di Bardonecchia, dell'Unione Montana Alta Valle Susa e sulla piattaforma informatica del ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzando l'infrastruttura informatica dell'osservatorio regionale, denominata SOOP;
  - che con verbale redatto in data 05/09/2017 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in oggetto in favore della Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico con sede in Zona Industriale, 14 - 39100 LANA (BZ);
  - che con determinazione a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia nr.205 del 11/10/2017 la fornitura è stata aggiudicata in via definitiva alla Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico con sede in Zona Industriale, 14 - 39100 LANA (BZ), P.IVA nr.00220070213, aggiudicataria provvisoria della gara con un importo offerto di euro 79.952,00 IVA 10% esclusa, ma eventuale incremento aliquota IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo inclusi per la progettazione esecutiva ed euro 3.270.546,59 oltre euro 4.522,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di euro 3.275.068,76 IVA 10% esclusa per la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche;

- ai sensi dell'articolo 32 comma 10 lettera a del D.Lgs nr.050/2016 non risulta applicabile il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9 del medesimo decreto e che pertanto dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto.**

1. Il Comune di BARDONECCHIA, (in virtù degli atti sopra richiamati) affida alla Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di progettazione esecutiva e fornitura citato in premessa, come da offerta della società stessa conservata in atti.

2. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Il servizio di progettazione esecutiva e la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle

tavole grafiche ed elaborati progettuali ivi compreso anche lo schema di contratto, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Fanno parte del contratto i prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara che, con l'applicazione del ribasso offerto dall'affidatario, costituiscono i prezzi contrattuali.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dal verbale di gara. Esso è il risultato dell'applicazione del ribasso offerto dalla società sull'importo a base di gara ed è pari a:

- euro 79.952,00 IVA 10% esclusa, ma eventuale incremento aliquota IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo inclusi per la della progettazione esecutiva;
- euro 3.270.546,59 oltre euro 4.522,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di euro 3.275.068,76 IVA 10% esclusa per la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche.

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di dette voci.

### **Articolo 4. Variazioni al progetto ed al corrispettivo.**

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori/fornitura per la realizzazione dell'intera opera e non trova applicazione l'art.1664 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta

dall'affidatario anche qualora dallo stesso già indicata in sede di offerta.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'affidatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi e/o forniture eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106 comma 1 lettera c del D. Lgs nr.050/2016.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi e delle forniture.**

1. I servizi e le forniture verranno consegnati nella medesima data di stipula del presente contratto, previa approvazione della documentazione necessaria predisposta dall'affidatario.

2. Il tempo utile massimo per ultimare i servizi e le forniture in appalto era stato ipotizzato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, così ripartiti:

- giorni 30 naturali e consecutivi per la redazione della progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per poter avviare la procedura di approvazione da parte dell'U.S.T.I.F.;
- giorni 60 naturali e consecutivi per la fornitura in cantiere delle apparecchiature elettromeccaniche oggetto di acquisto.

Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole. In sede di offerta l'affidatario si è impegnato tuttavia a ridurre tali tempistiche massime che pertanto diventano:

- giorni 25 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto per la redazione della progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati previsti

dalla normativa vigente per poter avviare la procedura di approvazione da parte dell'U.S.T.I.F.;

- giorni 53 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto per la fornitura in cantiere delle apparecchiature elettromeccaniche oggetto di acquisto.

3. Con riferimento a quanto riportato al comma 2, si prende atto che il progetto esecutivo funiviario è già stato consegnato dall'affidatario all'Amministrazione comunale, nelle more della stipula contrattuale, in data 20/09/2017 con nota registrata al prot. 14623.

4. Per ogni caso non previsto nel presente paragrafo, si applica quanto sancito nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara.

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei servizi e delle forniture sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara verrà sanzionato con una penale compresa tra € 500,00 ed € 10.000,00 a seconda della gravità dell'infrazione.

3. Le penalità di cui sopra verranno decurtate all'atto del saldo.

4. L'importo complessivo delle penali così determinate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 7. Migliorie proposte in sede di offerta.**

1. In sede di offerta la Società partecipante ha proposto alcune migliorie al progetto posto a base di gara che sono state oggetto di valutazione della commissione di gara e che pertanto fanno parte integrante del presente contratto d'appalto. In particolare l'affidatario



si è impegnato a:

- ridurre i tempi di consegna della progettazione esecutiva di 5 giorni: l'affidatario si impegna pertanto a redigere la progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per poter avviare la procedura di approvazione da parte dell'U.S.T.I.F. entro 25 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto: si dà atto tuttavia di quanto riportato all'art. 5 comma 3 del presente contratto;
- ridurre i tempi di consegna delle forniture elettromeccaniche di 7 giorni: l'affidatario si impegna pertanto ad effettuare le forniture in cantiere delle apparecchiature elettromeccaniche oggetto di acquisto entro 53 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto e pertanto entro il 4/12/2017;
- mettere a disposizione della Stazione Appaltante un montatore specializzato per assistenza tecnica di cantiere per un totale di 400 ore comprese le spese di vitto ed alloggio;
- a includere nella fornitura anche il dispositivo equidistanziatore veicoli presso la stazione di valle originariamente non previsto a progetto;
- a includere nella fornitura anche le spazzole motorizzate per la pulizia delle morse presso entrambe le stazioni dell'impianto originariamente non previste a progetto;
- ad effettuare la consegna della fornitura in località Fregiusia (nei pressi della stazione di valle dell'impianto).

2. In merito alla diversa disposizione della cabina di comando presso la stazione di valle dell'impianto proposta dall'offerente in sede di offerta, premesso che la realizzazione delle opere civili della garitta non è oggetto dell'appalto, si rileva che tale soluzione dovrà essere verificata con particolare riferimento alla conseguente variante progettuale delle

opere extra-funiviarie rispetto al progetto unitario autorizzato in sede di Conferenza dei Servizi definitiva.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'affidatario.**

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale approvato con D.M. nr.145/2000, per quanto attualmente in vigore.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono compresi nel prezzo di fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche (e perciò a carico dell'affidatario le relative spese) gli oneri di trasporto franco cantiere a Bardonecchia (in località Fregiusia nei pressi della stazione di valle dell'impianto).

3. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

4. Sono altresì a carico dell'affidatario gli oneri di cui al successivo art.30 del presente contratto.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei servizi e della fornitura.**

1. La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei servizi e della fornitura a corpo è effettuata secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie voci che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori dell'intera opera che può controllare l'attendibilità e conformità della fornitura attraverso un riscontro con l'offerta prodotta in fase di gara.

3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori dell'intera opera procede alle misure in presenza di due

testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. La Stazione Appaltante liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in modo proporzionale ed in concomitanza con i pagamenti di cui all'art. 11..

**Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

**Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Nel corso dell'appalto l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto stabilito al successivo comma.

2. I pagamenti avverranno per il 70% a fornitura elettromeccanica conclusa e resa a franco cantiere a Bardonecchia, per il 20% ad ottenimento del N.O.T. da parte del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art.3 del D.P.R. nr.753/1980 e per il 10% a conclusione del collaudo tecnico amministrativo dell'intera opera pubblica e previa presentazione della polizza assicurativa per Responsabilità Civile da Prodotto difettoso con estensione della copertura a 5 anni.

3. Il corrispettivo sarà liquidato entro 90 giorni dall'emissione di regolare fattura e comunque a seguito di attestazione da parte della Direzione Lavori in merito alla conformità del materiale e dei servizi in ottemperanza a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo schema di contratto che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolarità delle prestazioni espletate e previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario.

5. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla verifica ed espressa dichiarazione

del RUP circa l'esatto adempimento della prestazione, all'emissione dell'atto di liquidazione da parte del medesimo Responsabile unico del Procedimento e della successiva emissione del mandato di pagamento da parte del Servizio Ragioneria dell'ente.

6. Qualora le prestazioni richieste rimanessero sospese per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'affidatario e, comunque, non imputabili al medesimo, l'affidatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.

8. Il pagamento delle spese per la progettazione esecutiva funiviaria avverrà a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale, previa presentazione di regolare fattura, entro il termine di pagamento di 30 giorni dal ricevimento di quest'ultima al protocollo dell'ente.

#### **Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.**

1. Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.

#### **Articolo 13. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. Accettazione delle opere.**

1. Durante il corso dei servizi e della fornitura la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle prestazioni eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza

qualitativa e quantitativa delle prestazioni e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'affidatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'affidatario stesso per le prestazioni e per i materiali già controllati.

3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'affidatario, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

4. L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le forniture oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le prestazioni ultimate.

5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione delle prestazioni di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

6. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

#### **Articolo 14. Risoluzione del contratto.**

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art.108 del D.Lgs nr.050/2016,

nonché gli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3 comma 9bis della legge nr.136/2010 e s.m.i..

3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni richieste;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle prestazioni da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- rallentamento delle prestazioni richieste, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera pubblica nel rispetto della convenzione rep.nr.807 del 04/07/2017 stipulata fra la Società Colomion S.p.A. ed il Comune di Bardonecchia;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;

- provvedimento del committente o del responsabile dell'esecuzione dei servizi e della fornitura, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e del D.Lgs. 09/04/2008 nr.81 e s.m.i.;
  - perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei servizi e delle forniture in oggetto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - al verificarsi delle situazioni previste dal D.Lgs nr.050/2016.
4. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Il contratto si risolve di diritto qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 18 comma 2 del presente contratto.

#### **Articolo 15 - Recesso dal contratto.**

1. L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine delle prestazioni, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs nr.050/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto disposto dagli artt.190 e 191 del D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i..
2. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo 205 del D.Lgs nr.050/2016.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2 saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Torino.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs nr.050/2016 e dal Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. nr.145/2000.

3. L'affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art.36bis comma 3 della Legge 4 agosto 2006 nr.248 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.



5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

6. In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti, la stessa procederà ai sensi della legislazione vigente. In particolare la Stazione Appaltante:

- procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'affidatario e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli enti preposti;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art.30 comma 6 del D.Lgs nr.050/2016;
- in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate ai sensi dell'art.30 commi 5 e 5bis del D.Lgs nr.050/2016 sui certificati di pagamento.

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'affidatario non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

### **Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Si dà atto che la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 è stata inviata in data 11/09/2017, trovando pertanto applicazione, alla data di stipula del presente contratto, quanto previsto all'art. 92 comma 3 dello stesso decreto.

2. Con riferimento a quanto previsto al comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, il presente contratto così come i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 dello stesso decreto sono posti sotto condizione risolutiva.

### **Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. nr.81/2008 e s.m.i., quelle di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza.

2. L'affidatario deposita presso la Stazione Appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs nr.81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo nr.81/2008 e s.m.i.;
- la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art.90 9 comma lettera a del D.Lgs. nr.81/2008 e s.m.i.;

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.90 comma 9 lettera b del D.Lgs nr.81/2008 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza di cui al presente articolo comma 2 punto 2 formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2 ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art.105 comma 17 del citato D.Lgs nr.050/2016, l'affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.

5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

6. L'affidatario si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs nr.81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione

in mora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**Articolo 20. Anticipazioni.**

1. All'appalto in oggetto non trova applicazione l'art.35 comma 18 del D.Lgs nr.050/2016.

**Articolo 21. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il contratto non può essere subappaltato come dichiarato dall'affidatario in sede di offerta.

**Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs nr.050/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria nr.8861 rilasciata in data 3/10/2017 da Cassa Raiffeisen Lana soc. coop. Via Madonna del Suffragio, 11 - 39011 Lana (BZ) per l'importo di euro 167.751,04.

2. La garanzia sarà integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione Appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all'art.103 del D.Lgs nr.050/2016.

**Articolo 23. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione.**

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Rimane inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo

risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, l'affidatario si obbliga, altresì, a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016 e con riferimento alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara, l'affidatario ha stipulato idonea polizza assicurativa responsabilità civile operari e civile verso terzi e prodotti nr. IT00012169LI17A con validità dal 01/04/2017 al 01/04/2018 da XL Insurance Company SE, Piazza Gae Aulenti 8 – 20154 Milano.

4. Ai sensi del D.Lgs nr.050/2016 e con riferimento alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara, l'affidatario ha stipulato idonea polizza assicurativa responsabilità civile professionale intestata ai progettisti ing. Reggiani Zeno, Ingegnere Decaminada Franco nr. A0170947300 rilasciata in data 28/09/2017 da LLOYD'S C.so Garibaldi 86 20121 Milano.

5. L'estensione a 5 anni dalla data di collaudo tecnico amministrativo dell'intera opera pubblica per la polizza per Responsabilità Civile da Prodotto difettoso di cui al punto 3 precedente (come originariamente previsto dal disciplinare di gara) potrà essere presentata dall'affidatario successivamente subordinando però il pagamento del saldo delle prestazioni effettuate (pari al 10% dell'importo contrattuale a conclusione del collaudo tecnico amministrativo dell'intera opera pubblica) alla sua presentazione.

6. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale delle predette polizze.

#### **Articolo 24. Responsabilità per difetti della costruzione.**

1. L'affidatario è responsabile per difformità e difetti delle prestazioni oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli artt.1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

#### **Articolo 25. Domicilio e ulteriori obblighi dell'affidatario**

1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio in Zona Industriale, 14 - 39011 LANA (BZ), obbligandosi di informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Comune di Bardonecchia.

2. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie di subappalti.

4. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs nr.050/2016.

#### **Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs nr.050/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. L'appaltatore DOPPELMAYR ITALIA S.r.l. a socio unico nell'ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Bardonecchia identificato con il **CIG nr.7159545370**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 nr.136 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'appaltatore DOPPELMAYR ITALIA S.r.l. a socio unico si impegna a inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:

- il bando di gara, il disciplinare e lo schema di contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi;
- il Capitolato Generale d'Appalto;
- gli ulteriori elaborati grafici progettuali (tavole grafiche, relazione tecnica, ecc...) allegati al progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.078 del 20/07/2017;
- il cronoprogramma delle prestazioni redatto ai sensi dell'art.40 del D.P.R. nr.207/2010;
- il progetto definitivo funiviario presentato in sede d'offerta, comprensivo della progettazione esecutiva delle opere edili di linea e delle stazioni di monte e di valle dell'impianto;
- l'offerta tecnica oggetto di valutazione nella procedura di gara;
- le polizze di garanzia di cui all'art.103 del D.Lgs nr.050/2016.

### **Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs nr.050/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 nr.207 per quanto attualmente in vigore.

### **Articolo 29. Trattamento dei dati personali.**

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs nr.196/2003 esposta per esteso presso il Comune di Bardonecchia.

2. L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune

di Bardonecchia con sede in Piazza A.De Gasperi, 1 - 10052 BARDONECCHIA (TO) e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, responsabile del suddetto trattamento è il Dott. Ing. Francesco CECCHINI nella sua qualità Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia.

**Articolo 30. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la prestazione dei servizi e delle forniture richieste, dal giorno di firma del presente contratto d'appalto alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intera opera pubblica.
3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 nr.131.
4. L'I.V.A. 10% è a carico della Stazione Appaltante.
5. L'eventuale incremento dell'aliquota IVA sulle prestazioni professionali di progettazione esecutiva è a carico dell'affidatario.
6. L'affidatario dovrà rimborsare, conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara, le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicità del bando di gara per la fornitura in oggetto.

E, richiesto io Segretario comunale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto parte da persona di mia fiducia parte da me mediante strumenti informatici su nr.25 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 07/03/2005 nr.82



denominato Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - Dott.  
Ing. Francesco CECCHINI

*(firmato digitalmente)*

L'AFFIDATARIO DOPPELMAYR ITALIA S.r.l. a socio unico - Dott. Georg GUFLE

*(firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO COMUNALE - D.ssa Marcella DI MAURO

*(firmato digitalmente)*